

N° 1165: DALLE NUOVE DISPOSIZIONI FEDERALI VALIDE DAL 19 OTTOBRE 2020

Elenchiamo di seguito le nuove disposizioni ordinate dal Governo federale e che di per sé hanno la priorità su quelle cantonali. Il testo è tratto (con adeguamento) dal comunicato stampa del 18 ottobre 2020.

Va detto comunque che di per sé le modifiche sostanziali per gli esercizi pubblici concernono le feste private.

NUOVE DISPOSIZIONI:

(1)

OBBLIGO DELLA MASCHERINA UNIFICATO PER TUTTA LA SVIZZERA NEI SEGUENTI LUOGHI

Da lunedì 19 ottobre, L'obbligo di indossare la mascherina già vigente per chi (oltre 12 anni di età) usufruisce di un mezzo pubblico, è esteso a tutte le persone che si trovano nelle aree di attesa delle ferrovie, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici.

Come sinora, sono esentate dall'obbligo le persone che per motivi medici non possono indossare la mascherina.

L'obbligo della mascherina viene pure introdotto per tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico, come negozi, centri commerciali, banche, uffici postali, musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri, locali per concerti, locali al chiuso dei giardini zoologici e botanici e dei parchi di animali, ristoranti, bar, discoteche, case da gioco, alberghi (ad eccezione delle stanze), zone di entrata e spogliatori di piscine, impianti sportivi e palestre, studi medici, ospedali, chiese e luoghi religiosi, consultori e centri di quartiere.

L'obbligo vige inoltre nei locali della pubblica amministrazione accessibili al pubblico.

Negli asili nido, nelle scuole dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e nelle aree per l'allenamento delle strutture per lo sport e il fitness, invece, l'obbligo della mascherina vige soltanto se è previsto dai pertinenti piani di protezione.

(2)

PRESCRIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI PRIVATE

Numerose persone si contagiano con il coronavirus nelle manifestazioni private svolte nella cerchia familiare o tra amici. Questo tipo di eventi è da evitare nel limite del possibile.

In futuro, alle manifestazioni private con più di 15 persone si potrà consumare soltanto stando seduti.

Appena ci si alza dal proprio posto si dovrà indossare la mascherina.

Dovranno essere rispettate le regole generali d'igiene e registrati i dati di contatto.

Analogamente alle manifestazioni pubbliche, le manifestazioni private con oltre 100 persone sottostanno all'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione e possono avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico.

(3)

VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI DI OLTRE 15 PERSONE NEGLI SPAZI PUBBLICI

Dal 19 ottobre saranno vietati gli assembramenti spontanei di più di 15 persone nello spazio pubblico, vale a dire nelle piazze, sui sentieri e nei parchi.

Con questo provvedimento s'intende evitare che gli eventi privati vengano trasferiti nello spazio pubblico.

Le manifestazioni politiche e della società civile organizzate nello spazio pubblico restano consentite a condizione che siano rispettate le pertinenti misure di protezione.

(4)

STRUTTURE DELLA RISTORAZIONE: CONSUMAZIONE SOLTANTO DA SEDUTI

La consumazione di cibi e bevande in ristoranti e locali notturni come bar o club è possibile soltanto stando seduti, a prescindere dal fatto che avvenga all'aperto o al chiuso.

(5)

RACCOMANDAZIONE DEL TELELAVORO

il Consiglio federale ha integrato l'ordinanza COVID-19 situazione particolare con un capoverso sul telelavoro.

I datori di lavoro sono tenuti a seguire le relative raccomandazioni dell'UFSP.

Lavorare da casa contribuisce a ridurre gli assembramenti di persone, in particolare durante le ore di punta, e i contatti ravvicinati sul posto di lavoro.

Inoltre, grazie al lavoro da casa si riduce il rischio di dover mettere in quarantena un intero team a seguito di un caso di COVID-19.